

REVOCA PUNTI DI PENALIZZAZIONE SOCIETA' "ASD JESOLO RUGBY" CAMP. U16

Il Giudice Sportivo,

preso atto della Delibera Federale n.26/2012 adottata dal Consiglio Federale nella riunione del 27 Aprile 2012 consegnata a questo Ufficio del GS Nazionale in data 26 Luglio 2012, con la quale si riconosce la validità della partecipazione - ai fini della obbligatorietà - al Campionato U16 svolto dalla società Junior Venezia Rugby 2° Squadra, attività svolta in delega per la società ASD Jesolo Rugby;

ritenuto che il principio della normativa federale sulla partecipazione di una doppia squadra senza liste separate è stato sostanzialmente rispettato,

considerato che con il Com.n.B/31/GS il GS Nazionale nella riunione del 9 Luglio 2012 aveva irrogato alla società ASD Jesolo Rugby (VEVE - 0190844) la sanzione di 4 punti di penalità, per la mancata partecipazione all'Attività U16, in quanto la società Junior Venezia Rugby 2° Squadra aveva perso il requisito di validità ai fini della Obbligatorietà;

P.Q.M.

revoce la specifica sanzione pari a 4 (quattro) punti di penalità relativi alla mancata partecipazione della società ASD Jesolo Rugby all'attività obbligatoria Under 16;

conferma pertanto l'altra sanzione inflitta alla società ASD Jesolo Rugby di **4 punti di penalizzazione** per la mancata partecipazione al campionato Under 20.

(Avv. Michele Carlotto)

Roma, 26 Luglio 2012

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)**